

# Trovarisposte

I nostri esperti

**I COMMERCIALISTI**  
 Michela Pellicelli  
 Sergio Sala

 dell'Ordine dei commercialisti  
 ed esperti contabili di Bergamo

**IL NOTAIO**  
 Stefano Finardi

del Consiglio notarile di Bergamo

**I CONSULENTI DEL LAVORO**  
 ALESSANDRO SALVETTI

 del Centro studi  
 Consulenti del lavoro di Bergamo

**Per le tue domande:**  
 compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**  
 manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**  
 oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito  
 specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

## Durc, dal 1° luglio on line con procedura semplificata

**Documento di regolarità contributiva.** La verifica è in tempo reale  
 Dal ministero del Lavoro arrivano le prime indicazioni interpretative



Dal 1° luglio prossimo via alla procedura semplificata telematica per il Documento di regolarità contributiva

MARCO CONTI

Dal 1° luglio il Durc diventa più semplice grazie all'operatività on line.

Queste almeno le previsioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto che regola il nuovo Documento unico di Regolarità contributiva via telematica.

Il ministero, tramite la circolare 19/2015 inviata alle associazioni di categoria e ai professionisti, fornisce le prime indicazioni di carattere interpretativo e procedurale per avvalersi della nuova procedura semplificata di rilascio del Durc.

Le tredici pagine firmate dal direttore generale per l'Attività ispettiva, Danilo Papa, sottolineano quanto l'opportunità on line dovrebbe semplificare l'attuale sistema degli adempimenti richiesti alle pubbliche amministrazioni e alle imprese per l'acquisizione del Durc, attraverso la verifica con modalità

esclusivamente telematiche ed in tempo reale della regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili.

L'articolo 1 della circolare precisa che in una prima fase di applicazione della nuova disciplina, sono esclusi dalla possibilità di avviare la verifica della regolarità contributiva i soggetti delegati dall'impresa o dai lavoratori autonomi, in attesa delle necessarie implementazioni informatiche.

Via libera invece per i soggetti delegati ai sensi della legge 12/1979. I soggetti abilitati potranno verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse edili. Nel caso di quest'ultime, le competenti ad attestare la regolarità contributiva sono esclusivamente quelle costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo

La rubrica

### Come inviare i quesiti agli esperti

**Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.**

nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La verifica della regolarità on line riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano nell'impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, sempre che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

La regolarità sussiste anche in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, sino ad un massimo di 150 euro comprensivi di eventuali accessori di legge. L'importo deve intendersi «cristallizzato» al momento dell'effettuazione della verifica automatizzata.

### Commercialisti

RISPOSTA N.456

#### Agenzia Entrate cosa serve come documentazione?

*Cosa è necessario per la registrazione cartacea del contratto in Agenzia delle Entrate?*

- LETTERA FIRMATA

La documentazione da presentare per la registrazione cartacea del contratto in Agenzia delle Entrate è la seguente:

- un originale ed almeno una fotocopia dell'atto da registrare
- modello RLI debitamente compilato
- carta d'identità delle parti
- quietanza di pagamento del modello «F24 elide».

RISPOSTA N.457

#### Iva, cosa cambia per chi ha rapporti con enti pubblici

*In che cosa consiste il nuovo istituto dello split payment?*

- LETTERA FIRMATA

Con questo nuovo istituto, disciplinato dall'art. 17 ter del DPR 633/72, sono stati introdotte delle novità in merito all'Iva per quei soggetti che hanno rapporti con gli enti pubblici.

In sostanza questi soggetti emettono una normale fattura, ma a differenza del passato, l'importo che andranno ad incassare sarà solamente l'imponibile e non più l'Iva a debito esposta, in quanto quest'ultima sarà pagata direttamente dall'ente pubblico allo Stato. In questo modo viene eliminato un passaggio intermedio nella riscossione dell'imposta e questo è esattamente lo scopo sottostante a tale nuovo istituto.

In termini di liquidazione Iva periodica, i soggetti che emettono fattura tramite questo istituto, non si vedranno ricompreso l'importo dell'Iva a debito e di conseguenza si troveranno

ad avere un maggior credito o comunque un minor debito nei confronti dello Stato. Dal punto di vista strettamente contabile, la fattura verrà rilevata normalmente, e a questa dovrà immediatamente seguire la chiusura del cliente con l'importo dell'Iva, in modo che il partitario del cliente risulti aperto solo per l'imponibile, somma che a quel punto, effettivamente, dovrà essere riscossa.

RISPOSTA N.458

#### Dichiarazioni d'intento: quali le novità

*So che di recente c'è stata una variazione sostanziale in merito alle dichiarazioni d'intento: posso sapere di quale novità si tratta?*

- LETTERA FIRMATA

Coloro che effettuano abitualmente cessioni all'esportazione possono beneficiare di quanto previsto dall'articolo 8, ovvero acquistare sul territorio senza l'applicazione dell'Iva. Per poter usufruire di questo beneficio deve essere presentata la dichiarazione d'intento e a partire dal 1° gennaio 2015 è stato introdotto in effetti un cambiamento. A differenza infatti del passato, l'esportatore abituale interessato ad acquistare o importare senza l'applicazione dell'Iva, dovrà inviare telematicamente la propria dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, cosa che fino all'anno precedente a questo spettava al fornitore. Oggi quindi la dichiarazione d'intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'agenzia, dovrà essere consegnata al fornitore, il quale dovrà solamente verificare l'avvenuta presentazione da parte dall'esportatore abituale.

Notaio

RISPOSTA N.459

## Attività in casa e regolamento condominiale

*Il Regolamento Condominiale del condominio in cui abito a Bergamo dice che non è possibile aprire nessun tipo di attività commerciale negli appartamenti. Ora, la proprietaria non residente di un bilocale situato al primo piano del condominio vorrebbe aprire un "nido-famiglia". Consultato, l'amministratore del condominio risponde che c'è una legge (non meglio specificata) che di fatto permette l'apertura di un'attività in un appartamento, anche se in contrasto con il Regolamento Condominiale. Chiedo se esiste questa legge e, in caso affermativo, se i proprietari degli altri appartamenti possono pretendere per scritto alcune garanzie da chi gestirà il nido-famiglia, quali l'insonorizzazione dei locali, l'uso dell'ascensore, l'uso della pattumiera condominiale. Inoltre espongo un altro problema: nel condominio, la ripartizione economica dell'acqua avviene per persona residente e solo per una piccola percentuale per millesimi di proprietà. È possibile pretendere l'obbligo dell'installazione dei contatori dell'acqua in tutti gli appartamenti o almeno nel bilocale dove ci sarà il nido-famiglia, in modo da ripartire il consumo dell'acqua per consumo effettivo? E se ciò non è possibile, come posso tutelarmi per non pagare l'acqua usata nel nido-famiglia moltiplicata, per quanto mi riguarda, per quattro persone?*

LETTERA FIRMATA

Per quanto riguarda il primo quesito, la risposta dipende dalla natura «assembleare» o «contrattuale» del vostro regolamento di condominio. Infatti, mentre il regolamento «assembleare» è quello che, approvato appunto dall'assemblea dei condomini, si limita a disciplinare l'uso delle sole cose e servizi comuni, quello «contrattuale» può invece contenere anche clausole che limitano la destinazione d'uso delle singole unità immobiliari, vietandone, ad esempio, la destinazione ad alcune attività (come potrebbe essere quella a "nido-famiglia", se qualificabile come attività commerciale). Per capire se il regolamento è «contrattuale» è necessario verificare come è stato formato all'origine del condominio: in sostanza, per essere tale deve essere stato predisposto dal costruttore e accettato espressamente da ogni condomino in sede di rogito notarile di acquisto, oppure approvato successivamente ma sottoscritto da tutti i condomini. Se così è non è possibile aprire un'attività commerciale in contrasto

## TROVA INCENTIVI

# Manifatturiero, costruzioni e servizi Risorse per le piccole-medie imprese

Arrivano altre risorse legate all'innovazione per le piccole e medie imprese lombarde. Regione Lombardia infatti, con il decreto n. 4877 del 12 giugno 2015 ha pubblicato le disposizioni attuative della misura Innovazione ed economia della conoscenza - «Linea di intervento 1.1.2.1-Sostegno alla crescita della capacità competitiva delle imprese lombarde».

Il nuovo bando ha l'obiettivo di sostenere l'innovazione e la competitività delle Mpmi lombarde (appartenenti al settore manifatturiero, delle costruzioni e dei servizi alle imprese) attraverso lo sviluppo di interventi di innovazione finalizzati all'innovazione di impresa e di mercato.

In particolare, l'iniziativa si propone di finanziare le proposte progettuali concrete con un contributo a fondo perduto pari all'80% delle spese ammissibili, nel limite di 50mila euro. I progetti dovranno rispondere alle esi-

genze aziendali o alle sfide di mercato nell'ottica di sviluppare nuovi business centrati su nuovi prodotti o servizi, con caratteristiche di novità rispetto al mercato, e/o incentrati sull'utilizzo di nuove tecnologie o sull'utilizzo di tecnologie già esistenti con modalità e funzionalità innovative per l'azienda.

Il contributo regionale potrà coprire i costi relativi al personale dipendente e non, alla ricerca contrattuale, ai brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, alle consulenze esterne, alle forniture e ai prodotti imputabili direttamente al progetto.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata dal 18 giugno 2015 al 18 settembre 2015, per mezzo del Sistema Informativo Integrato "Finanziamenti On-Line" all'indirizzo web: <http://gefo.servizirl.it/fesr> dove è disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al Bando.

Sara Fusini

Consulente politiche del lavoro



col regolamento «contrattuale». Quanto al secondo quesito, la Cassazione ha stabilito che le spese relative al consumo dell'acqua devono essere ripartite in base all'effettivo consumo se questo è rilevabile oggettivamente con strumentazioni tecniche (ossia se esiste il contatore per ogni singola unità): l'installazione del contatore può certamente essere deliberata dall'assemblea con le ordinarie maggioranze. In mancanza del contatore, la ripartizione delle spese della bolletta dell'acqua, va effettuata, ai sensi dell'art. 1123 c.c., comma 1, in base ai valori millesimali delle singole proprietà, salva diversa clausole contenuta nel regolamento di condominio.

RISPOSTA N.460

## Un'autorimessa e il recupero fisco da girare al padre

*Il 1° piano della casa in questione con relativa pertinenza: i miei genitori hanno l'usufrutto ed io la nuda proprietà; il 2° piano: sono io il proprietario. Ora c'è l'intenzione di realizzare un'autorimessa da rendere pertinente al 2° piano (legge Tognoli). Per quanto riguarda il recupero fiscale per le spese edilizie, visto che io e mia moglie abbiamo perso il lavoro e quindi l'Irpef non si recupera, avrei pensato di far beneficiare dell'agevolazione mio padre che è in pensione con un Irpef più sicuro. Dal Caf mi dicono*

*che non è possibile in quanto mio padre non ha nessun diritto sul 2° piano, a meno che l'autorimessa da realizzare venga anch'essa resa pertinente al 1° piano: si andrebbe però a pagare l'Imu. Vorrei chiederle: è possibile «invertire» la pertinenza esistente dal 1° piano attribuirla al 2° e quella da realizzare dal 2° piano vincolarla al 1°, cosìché mio padre, avendo l'usufrutto, potrebbe recuperare le spese? Le chiedo se lei avesse da propormi altre soluzioni.*

LETTERA FIRMATA

La detrazione per le spese di costruzione di un'autorimessa è legata a due presupposti: che il box sia pertinenziale ad un'abitazione e che le spese siano sostenute dal titolare dell'uno (il box) e dell'altra (l'abitazione). Nel suo caso le spese, per motivi di convenienza, verranno sostenute dal papà, che attualmente però non vanta alcun diritto sullo spazio sul quale verrebbe realizzato il box. È quindi necessario che il papà divenga titolare di un diritto reale su quello spazio, senza però con questo caricarsi di un ulteriore box oltre a quello di cui è già proprietario onde evitare di pagare l'Imu sul 2° box. Per fare questo ritengo sia utile procedere ad una permuta tra Lei e il papà con la quale Lei cede al papà l'usufrutto dello spazio sul quale verrà costruito il 2° box, e il papà Le cede la quota di 1/2 dell'usufrutto sul 1° box. Per fare ciò è però necessario che i Suoi genitori non siano in regime di comunione legale dei beni, bensì in regime di separazione dei beni:

eventualmente la modifica del regime dei genitori potrà essere fatta contestualmente alla permuta. In alternativa, se le spese di costruzione verranno sostenute anche dalla mamma, si potrebbe valutare una permuta con la quale Lei cede ai genitori l'usufrutto dello spazio sul quale verrà costruito il 2° box e i genitori le cedono l'usufrutto sul 1° box. Questo permetterebbe di evitare l'atto di separazione dei beni tra i suoi genitori.

## Consulenti del lavoro

RISPOSTA N.461

## Durata e diritti di un contratto di apprendistato

*Mi è stato proposto un contratto di apprendistato professionalizzante di tre anni per raggiungere la qualifica di impiegato*

*di 5° livello con contratto del commercio; vorrei sapere quali sono le condizioni (durata e contenuti) previste per la mia formazione e qualificazione. Vorrei chiedere, inoltre, se per la durata del mio contratto avrò diritto, e in che misura, alle ferie e ai permessi.*

LETTERA FIRMATA

Per l'apprendistato professionalizzante, l'articolo 57 del contratto commercio prevede un totale di almeno 120 ore annue di formazione interna o esterna all'azienda. In ogni caso però, al secondo livello di contrattazione, può essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione in coerenza con le scadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività. Per quanto riguarda i contenuti della formazione

degli apprendisti le aziende devono fare riferimento alle analisi dei profili elaborate dalle parti stipulanti il contratto collettivo. Le attività formative sono comunque articolate in contenuti a carattere trasversale di base e tecnico-professionale, predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria, in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.

Le attività formative a carattere trasversale di base perseguono gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti cinque aree di contenuti:  
-accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo;  
-competenze relazionali;  
-organizzazione ed economia;  
-disciplina del rapporto di lavoro;  
-sicurezza sul lavoro.  
I contenuti e le competenze tecnico-professionali, da conseguire mediante esperienza di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:

-conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;  
-conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;  
-conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;  
-conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);  
-conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;  
-conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;  
Con riferimento alla seconda domanda la normativa stabilisce che, nel corso della durata del contratto di apprendistato professionalizzante, l'apprendista ha diritto alla maturazione delle ferie in misura pari a quella dei lavoratori già qualificati, quantificata in 26 giorni lavorativi all'anno. Infine, l'apprendista, decorso un periodo pari alla prima metà della durata del contratto (nel suo caso un anno e mezzo), matura il 50% dei permessi retribuiti raggiungendo il 100% a decorrere dal termine del periodo di apprendistato.

## @Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a [trovarisposte@eco.bg.it](mailto:trovarisposte@eco.bg.it)
- vai su [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito	Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)	<input type="checkbox"/> Commercialista	<input type="checkbox"/> Consulente del lavoro
Dati del lettore			
Nome	Cognome		
Indirizzo	Città		
Tel.	E-mail		
Firma	<input type="checkbox"/> Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto		

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.